



COMUNE DI GUAMAGGIORE

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Cod. fisc. 80008970925 P.I.01845030921

Tel. 070/985904 Fax 070/985979

Pec: protocollo.guamaggiore@servizipostacert.it

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 4 DEL 05-05-2020

Oggetto: ULTERIORI MISURE STRAORDINARIE URGENTI DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GUAMAGGIORE. DISPOSIZIONI PER L'INGRESSO AL CIMITERO COMUNALE.

Premesso che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con delibera della Giunta Regionale n. 13/25 del 17 marzo 2020, è stato dichiarato, sino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. n. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 9/2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” in particolare l'art. 1 comma 1 ai sensi del quale possono essere adottate una o più misure tra quelle previste al successivo comma 2 per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus, e il comma 2 dove si prevedono le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale;

Richiamato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto – legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il DPCM del 26.04.2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”, pubblicato in G.U. n. 108 del 27.04.2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020;

Vista altresì l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "*Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale*", con il quale al comma 2 si prevede la possibilità per i Sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti che non siano in contrasto con le misure statali e che non eccedano i limiti stabiliti dallo stesso D.L. n. 19/2020;

Considerato che l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20/2020 prevede all'art. 28 che "I Sindaci hanno la facoltà di disporre – con propria ordinanza – l'apertura dei cimiteri, garantendo l'adozione di adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale.";

Preso atto dell'andamento della diffusione epidemiologica nel territorio regionale e considerato comunque il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il numero dei casi e dei decessi notificati fino ad oggi dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Rilevato che nel territorio del Comune di GUAMAGGIORE non sono stati registrati casi positivi relativi a COVID-19;

Ritenuto pertanto di disporre l'apertura al pubblico del Cimitero e la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 disponendo misure organizzative per evitare assembramenti e garantire le adeguate distanze tra i visitatori del Cimitero Comunale;

Considerato che in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di GUAMAGGIORE, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti e in linea con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM e dei provvedimenti citati e in tal senso pienamente rispettosi dei limiti posti dall'art. 1, c. 2, del D.L. n. 19 del 25.03.2020;

Ravvisata la necessità di porre in essere interventi urgenti e improcrastinabili che prevenano ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute e per la pubblica incolumità;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus;

Richiamati:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...).*"

- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., che rispettivamente prevedono

- o c. 4 - *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*

- o c. 4-bis. *I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...).*

Dato atto che:

- il presente provvedimento, oggetto di comunicazione al Prefetto, trova applicazione dal 06.05.2020 fino a nuove disposizioni e/o integrazioni;

- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

Vista la LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 32, ai sensi del quale "*Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*"...nonché ... "*Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.*";

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto,

ORDINA

Per i motivi contingibili e urgenti descritti in premessa, **a decorrere dal 06.05.2020, fino a nuove disposizioni e/o integrazioni**, è disposta l'apertura del Cimitero Comunale alle seguenti condizioni:

Il Cimitero Comunale è aperto al pubblico:

1. DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,00.
2. SABATO E DOMENICA DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 17,00.

2. E' imposto ai visitatori del Cimitero l'obbligo di utilizzare la mascherina e indossare i guanti usa e getta;

3. E' imposto ai visitatori l'obbligo della distanza interpersonale di minimo metri uno, anche se parenti tra di loro, ad eccezione dei nuclei familiari conviventi e nei casi in cui si renda necessario accompagnare persone con difficoltà motorie, anziani e disabili;

4. E' consentita la sola visita diretta alla tomba dei propri cari senza possibilità di spostamenti all'interno dell'area cimiteriale, salvo gli spostamenti legati al ricambio dell'acqua, smaltimento di rifiuti ed eventuale utilizzo dei servizi igienici dove è consentito entrare uno alla volta;

5. E' consentito sostare all'interno del cimitero per un massimo di 30 (trenta) minuti;

6. All'operaio comunale e alle forze dell'ordine, nei limiti di tempo disponibile, di:

- adottare adeguati protocolli e strumenti necessari al fine di evitare assembramenti di visitatori negli orari di apertura del cimitero;
- garantire l'applicazione e vigilare l'osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza da parte dei visitatori;

7. All'ufficio tecnico comunale di mettere a disposizione dei visitatori, all'ingresso ed all'uscita del Cimitero, idonee soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani.

DISPONE

Che in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee. L'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;

La pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale dell'Ente e diffusione tramite i mezzi di comunicazione e di stampa;

La trasmissione per gli adempimenti di competenza:

- o alla Prefettura – UTG di Cagliari;
- o alla Questura di Cagliari;
- o alla Regione della Sardegna – Assessorato Regionale della Sanità;
- o alla Protezione Civile Regionale;
- o all'ATS Sardegna;
- o alla Provincia del Sud Sardegna;
- o alla Stazione Carabinieri di Guasila;
- o al Comando del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Senorbì;
- o al Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco di Cagliari;

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del D.L. 25.03.2020, n. 19).

DEMANDA

A tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza del presente provvedimento.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Guamaggiore.

Le presenti disposizioni sono adottate per ragioni ed esigenze di sanità pubblica e di igiene, con conseguente applicazione di tutte le norme, anche penali, poste a presidio delle predette esigenze.
Guamaggiore 05-05-2020

Il Sindaco
CAPPAL ANTONIO